



COMUNE DI MONTECOPIOLO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Piazza San Michele Arcangelo n°7 - Tel 0722 78106 - 78225 fax 78544

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 data 29-09-2020	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020
--	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore 21:00, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

ROSSI PIETRO	Presente	SINDACO
GHISELLI GIANCARLO	Assente	VICE SINDACO
SEVERINI FEDERICA	Presente	ASSESSORE
MARINO ACHILLE	Presente	CONSIGLIERE
CANTELLI DAVIDE	Assente	CONSIGLIERE
GABRIELLI LUIGI	Presente	CONSIGLIERE
GAMBERINI BEATRICE	Presente	CONSIGLIERE
GABRIELLI DANIELE	Presente	CONSIGLIERE
LATTANZI ALFONSO	Assente	CONSIGLIERE
ROSSI GUALBERTO	Presente	CONSIGLIERE
FERRANTE SABRINA	Presente	CONSIGLIERE

La seduta è svolta in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n.2/2020.

Presso la sede municipale, collegati a mezzo videocamera e dispositivo informatico sono presenti oltre al Sindaco **ROSSI PIETRO** i seguenti Consiglieri:

SEVERINI FEDERICA
MARINO ACHILLE
GABRIELLI LUIGI
GAMBERINI BEATRICE
GABRIELLI DANIELE
ROSSI GUALBERTO

Collegati da remoto, a mezzo videocamera e dispositivo informatico, risultano presenti i seguenti **FERRANTE SABRINA**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.a) del Decr. Legisl. n° 267 del 18.08.2000), il SEGRETARIO **BALDELLI M.AURELIA** collegato da remoto, a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

Risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **PIETRO ROSSI** nella sua qualità di **SINDACO**.

Nominati gli scrutatori
SEVERINI FEDERICA
GABRIELLI DANIELE
FERRANTE SABRINA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 9,60 per mille, per le seconde case, ovvero per le abitazioni diverse da quella principale
- 2) aliquota 9,60 per le aree edificabili;
- 3) esclusione per i terreni agricoli da chiunque posseduti, essendo questo Ente riconosciuto totalmente montano;
- 4) aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 5) aliquota 10,60 per mille, per impianti fotovoltaici a terra.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2018 sono state approvate per l'anno 2018 le seguenti aliquote TASI:

- 1) 1 per mille per tutte le categorie di immobili, ad esclusione dell'abitazione principale e degli impianti fotovoltaici a terra già gravati dell'aliquota massima IMU del 10,60 per mille, includendo invece le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9);

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale

destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze a i sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in seguito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 355.000,00 al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 72.289,51.

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/ 9 e relative pertinenze: aliquota pari 4 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: - esclusione IMU;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
- 8) Fotovoltaico a terra pari al 10.60%

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziario, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile Amministrativo/Contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

PROPONE

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille con detrazione pari ad euro 200,00 come previsto dall'art. 13, comma 10 D.L. 201/2011
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado ed in conformità a quanto disposto dall'art. 1, c. 747 della L. 160/2019	10,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	10,6 per mille, da ridurre del 75 per cento

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D, ad eccezione categoria D/10	10,6 per mille (di cui la quota pari allo 0,76 è riservata allo Stato – art.1, c.744 L.160/2019)
Aliquota per i terreni agricoli, da chiunque posseduti	Esclusione IMU per il Comune di Montecopiolo (Comune Montano)
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale Di cui all'art. 9, c.3-bis, D.L. 30.9.1993 n. 557	1 per mille
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purché non locati.	2,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	10,6 per mille
Fabbricati diversi di cui ai punti precedenti	10,6 per mille
Fotovoltaico a terra	10.60% per mille

A) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

B) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

C) di stabilire che la riscossione dell'Imposta Municipale Unica dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

- Acconto 16 giugno,
- Saldo 16 dicembre;

D) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e la pubblicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione dedicata.

F) Inoltre considerata l'urgenza, si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopradescritta proposta di deliberazione;

ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

VISTO l'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ove si dispone che:

«Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, (omissis) le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati (omissis) dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 03.08.2020 AD oggetto: misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 ove si individuano le modalità tecniche per l'effettuazione delle riunioni degli organi collegiali in videoconferenza a cui si fa espresso ed esplicito rinvio

Udita la relazione illustrativa del punto all'ordine del giorno effettuata dal Sindaco Rossi

Con voti favorevoli n° 6 e n° 2 astenuti (Rossi Gualberto e Ferrante Sabrina) resi per appello nominale;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione allegata avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020**

Successivamente

Con voti favorevoli n° 6 e n° 2 astenuti (Rossi Gualberto e Ferrante Sabrina) resi per appello nominale;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs.n.267/00.-

PARERE DI Regolarita' tecnica

Visto: si esprime parere Favorevole

Li 24-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Danilo Guerra

PARERE DI Regolarita' contabile

Visto: si esprime parere Favorevole

Li 24-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
F.to Danilo Guerra



COMUNE DI MONTECOPIOLO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Piazza San Michele Arcangelo , 7 – 61014 MONTECOPIOLO (PU)
Tel . 0722/78106 – 78225 Fax 0722/78544 P.IVA 00360600415 C.F. 80004090413
E-mail: comune.montecopiolo@provincia.ps.it
Pec: comune.montecopiolo@emarche.it

PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE :

OGGETTO :“APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 “

Il Revisore Unico del Comune di Montecopiolo, Dott.ssa Laura Tartaglini,

Vista

La proposta di delibera del Consiglio Comunale trasmessa dall'ente a mezzo mail il giorno 17/09/2020 sulla quale l' art.239, comma 1, lettera b e 1-bis , D.Lgs.18/08/2000, N.267, come modificato dal DL 10/10/2012, n.174 art.3, prevede che l'organo di revisione esprima parere sulla proposta di regolamento di applicazione dei tributi locali.

Premesso :

A decorrere dall'anno 2020 seguito della riforma del settore introdotta dalla Legge 160/2019 che all'art.1 , comma 738 ha previsto con decorrenza dal 2020 l'abolizione della IUC, il permanere della TARI e ai commi da 739-783 la disciplina della “nuova “ IMU.

Esaminata

la Proposta di delibera consiliare e la documentazione relativa, il Regolamento predisposto dall'Ente .

Considerato

che sia opportuno , nelle more dell'introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU , entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, fissato al 30/09/2020 per il differimento dell'emergenza COVID, procedere con l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020.

Visto

Il parere di regolarità tecnico / contabile espresso del responsabile del Servizio Finanziario, e del Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di Delibera consiliare inerente la norma , a contenuto regolamentare, avente ad oggetto : “APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2020. “

SUGGERISCE

Di approvare per primo il Regolamento per l'applicazione dell'IMU e poi a seguire l'approvazione delle aliquote IMU 2020, in quanto il regolamento da approvare costituisce il presupposto per la successiva determinazione delle aliquote dell'imposta considerata.

Ancona 23/09/2020


REVISORE UNICO
Dott.ssa Laura Tartaglini

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto

II SINDACO
F.to PIETRO ROSSI

II SEGRETARIO
F.to BALDELLI M.AURELIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi dal 08-10-2020 al 23-10-2020 (art. 124 del Decr. Legisl. n° 267/2000);

Lì 08-10-2020

E' copia conforme all'originale



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Guerra Danilo

ESECUTIVITA'

Il presente atto:

E' stato Dichiarato immediatamente eseguibile il 29-09-2020

E' divenuto esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

IL RESP: DEL SERVIZIO
F.to Guerra Danilo
